



CITTÀ DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

**“Ama Surbo, il Verde sei Tu”
Coinvolgimento sociale per il decoro urbano**

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

ARTICOLO 1 Principi generali e finalità

ARTICOLO 2 Oggetto e disciplina

ARTICOLO 3 Aree ed arredi ammessi all'adozione

ARTICOLO 4 Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

ARTICOLO 5 Interventi ammessi

ARTICOLO 6 Richiesta di adozione

ARTICOLO 7 Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

ARTICOLO 8 Durata dell'adozione

ARTICOLO 9 Controlli

ARTICOLO 10 Concorso dell'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 11 Sponsorizzazione

ARTICOLO 12 Responsabilità e contenzioso

ARTICOLO 13 Entrata in vigore

ALLEGATO 1 Richiesta/Domanda di adozione

ALLEGATO 2 Convenzione di adozione aree verdi pubbliche di proprietà comunale (richiedente privato cittadino)

ALLEGATO 2.1. Convenzione di adozione aree verdi pubbliche di proprietà comunale (possessore di P.Iva)

ALLEGATO 3 Programma minimo del verde

ALLEGATO 4 Aree di Adozione Verde – Tavole tecniche 0,A,B,C,D,E,F,G.

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc) e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree verdi, spazi pubblici e arredi urbani da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti ammessi all'adozione).

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzandone il concetto di bene comune;
- sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

3. Anche privati cittadini e/o enti operanti sul territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica/privata per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Oggetto e disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione di aree verdi comunali, di spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc), di arredi urbani, nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare, mantenere e conservare le aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ed elencati al successivo art. 5.

3. L'adozione delle aree pubbliche e degli arredi urbani prevede, nel rispetto della normativa vigente, l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione/Patto di Adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a porre in essere quanto previsto dal successivo art. 6.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia diffusione al presente Regolamento.

6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3 - Aree ed arredi ammessi all'adozione

1. Ai fini dell'adozione, per "aree a verde pubblico" (vedi allegato 1) si intendono:

- tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade, marciapiedi ecc), ad uso pubblico;
- aree attrezzate;
- aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali;
- aree ubicate nel centro storico;
- aiuole fiorite;
- aree verdi generiche;
- fioriere posizionate su territorio comunale;
- eventuali aree messe a disposizione da altri enti o da privati;
- per "arredi urbani" si intendono: strutture e attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani, come panchine, fioriere, aiuole, illuminazione, fontane, giostrine, ecc...

2. È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dalla Giunta Comunale previa istruttoria dell'Ufficio del Settore Ambiente.

3. Presso l'Ufficio del Settore Ambiente, e nell'apposita sezione dedicata del sito internet comunale, sarà possibile consultare l'elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l'adozione, con la specificazione di quelle dotate di impianto d'irrigazione o punto acqua. L'elenco viene allegato alla presente e, ove ritenuto, sarà oggetto di aggiornamento e/o modifica annuale. L'elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente. Gli elenchi non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi predisposti dal Comune, previo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente, il quale potrà avvalersi del supporto di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 4 – Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- a. singoli cittadini;
- b. cittadini costituiti in forma associata, associazioni, circoli, comitati;
- c. enti aventi partita IVA o codice fiscale;
- d. organizzazioni di volontariato;
- e. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie;
- f. soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono presentare istanza al Comune compilando l'allegato 1 al presente regolamento e nominare un proprio referente.

Art. 5 – Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:
 - a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata - con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia - senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:
 - piccole riparazioni,
 - tinteggiature;
 - tutela igienica, pulizia e raccolta dei rifiuti,
 - sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti;
 - lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni,
 - cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi,
 - annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Ufficio Ambiente del Comune, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area/arredo;
 - b) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;
 - c) riconversione e manutenzione con migliorie, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori (ciclamini, lantane), alberi, arbusti (bossi, erbe aromatiche) e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio Ambiente;
2. Al fine di garantire un'omogeneità degli spazi verdi adottati, si consiglia di ricoprire il terreno vegetale con un telo tessuto – non tessuto, su cui posizionare pietrisco e/o ghiaia a granulometria medio-fine di colore chiaro;
3. In tutti i casi di intervento è vincolante il “Programma minimo del verde” allegato al presente regolamento (**Allegato 3**), nel quale si possono trovare anche le specie botaniche consigliate. Tale programma potrà, da parte dell'adottante, essere differenziato a seconda delle necessità delle aree e potrà essere integrato ed arricchito anche sulla base della disponibilità sulle stesse aree di acqua per irrigazione. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

Art. 6 - Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Surbo, secondo lo schema “Richiesta/Domanda di adozione”, **Allegato 1 al presente Regolamento**, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. L'assegnazione in adozione, previa valutazione della rispondenza alle finalità del presente Regolamento e della congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata dalla Giunta Comunale sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione, previa istruttoria d'ufficio.
3. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a. Se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata da una breve relazione con descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica e la descrizione della natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione (istanza Allegato 2.1.);

b. Se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione con migliorie, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica (istanza Allegato 2.2.);
- progetto di miglioria o riconversione dell'area redatto dal soggetto adottante specificando eventualmente le specie botaniche da mettere a dimora;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione.

4. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.

5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

6. L'area data in adozione, una volta ultimati i lavori, dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e/o con il programma e le prescrizioni comunali, e a quelli di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

7. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 costituirà la base della apposita convenzione che sarà stipulata con la amministrazione all'atto dell'assegnazione, secondo lo schema denominato "convenzione di adozione" riportato nell' Allegato 2 al presente Regolamento.

Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dalla Giunta Comunale, mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.

3. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza, rimanendo permanentemente destinata alla pubblica utilità.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 5, a meno di specifica e motivata autorizzazione scritta da parte del competente Ufficio Ambiente e della ASL. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Ambiente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

8. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentirne ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento.

9. Tutto quanto autorizzato, inserito e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

10. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

11. Sono a carico dei soggetti adottanti le coperture assicurative.

Art. 8 – Durata dell'Adozione

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici avrà la durata di 3 anni, prorogabili di altri 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza all'Ufficio Ambiente del Comune e rilasciata, previo parere favorevole della Giunta Comunale, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. L'assegnatario può rinunciare all'adozione in qualunque momento previo comunicazione scritta al comune con almeno 30 giorni di preavviso.

4. Al cessare del periodo di adozione, l'area o l'arredo deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

5. L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo dal Settore che l'ha rilasciata, nei seguenti casi: a) Per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate. b) Previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi.

c) Previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma minimo di manutenzione come autorizzato. d) Quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

6. Il Settore che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo e previa diffida quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

Art. 9 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo dell'Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, solleciterà l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.

2. Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

Art. 10 – Concorso dell'Amministrazione comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione le aree e gli arredi di cui all'art. 3. L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione degli interventi.

2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo gratuito.

3. L'Amministrazione Comunale, per promuovere l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può programmare iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o addestramento rivolti alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

4. Data l'importanza, anche ai fini didattici, degli spazi verdi nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di interventi, rivolti agli studenti, aventi forte valenza formativa e sociale, quali la formazione di collezioni ed orti botanici.

Art. 11 – Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli o targhe, nelle misure massime di cm 40 di altezza x cm 60 di lunghezza, di metallo o materiale compatibile sul quale dovrà essere apposto il logo del Comune, l'indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell'adozione recanti la dicitura:

COMUNE DI SURBO
“Ama Surbo, il Verde sei Tu”
Quest'area è stata adottata da:
.....

2. Il numero dei cartelli o targhe e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.

3. Per la collocazione di tali cartelli informativi l'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni.

Art. 12 – Responsabilità e contenzioso

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.

2. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione, viene definita in via conciliativa tra le parti.

3. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente. Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.